



Comune di Olgiate Molgora

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Approvato in Consiglio Comunale n. 08 del 24.02.2022



Art. 1 Finalità generali

1. Il Comune di Olgiate Molgora valorizza e garantisce l'effettiva partecipazione della cittadinanza all'attività politica, amministrativa, civile, sociale e culturale, attraverso l'istituzione di Consulte Comunali che abbiano lo scopo di affrontare una specifica tematica al fine di svilupparla nell'interesse della collettività e senza scopo di lucro.
2. Il Comune di Olgiate Molgora crede nella professionalità, dedizione e senso civico dei suoi cittadini e, attraverso l'istituzione delle Consulte, ha la possibilità di far evolvere il benessere psico-fisico dei cittadini stessi e di creare sempre più nuove opportunità per le generazioni future.

Art. 2 Ambito di operatività delle Consulte

1. Le Consulte operano in piena collaborazione con tutti gli organi politici del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) ed hanno come referente privilegiato il Sindaco, oppure l'Assessore e/o il Consigliere che abbia ricevuto dal Sindaco la delega competente in materia, oggetto della Consulta istituita.

Art. 3 Composizione delle Consulte

1. Ogni Consulta viene istituita solo se la sua composizione è di almeno cinque membri.
2. I componenti sono cittadini provenienti da:
 - i. Associazioni o Enti presenti nel territorio comunale ma aventi comunque un interesse attuale, concreto e diretto rispetto alla tematica e/ finalità della costituenda consulta;
 - ii. spontanea richiesta dei cittadini, anche non residenti nel Comune ma aventi comunque un interesse attuale, concreto e diretto rispetto alla tematica e/o finalità della costituenda consulta.
3. Non possono fare parte delle Consulte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Art. 4 Iter di istituzione delle Consulte

1. Le Consulte vengono istituite dal Consiglio Comunale in seduta pubblica su motivata proposta fatta dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere Comunale, individuando l'ambito o gli ambiti precisi su cui ogni singola Consulta deve operare, oltre agli eventuali compiti alla stessa attribuiti ed agli eventuali requisiti personali o professionali richiesti ai fini della partecipazione alla Consulta.
2. Spetterà al Consiglio Comunale determinare il numero massimo di partecipanti alla Consulta, la quale dovrà essere sempre costituita da un numero dispari di persone non inferiore a cinque persone.
3. A seguito dell'istituzione della nuova Consulta, verrà pubblicizzata,



mediante affissione all'Albo Pretorio e/o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo al fine di consentirne la più ampia diffusione, la possibilità per i cittadini o appartenenti ad Associazioni o enti di cui al punto i) del comma 2 dell'art. 3 di proporre la propria candidatura per la partecipazione alla Consulta.

4. La pubblicazione per la trasmissione delle candidature ha una durata minima di 15 giorni e massima di 30 giorni.
5. Nella domanda di candidatura alla Consulta deve essere indicato:
 - a. il nominativo e l'indirizzo della persona candidata alla partecipazione alla Consulta;
 - b. l'eventuale denominazione dell'associazione di appartenenza;
 - c. la Consulta alla quale si chiede di partecipare;
 - d. la motivazione per la partecipazione alla Consulta;
 - e. le specifiche competenze del candidato;
 - f. gli eventuali requisiti personali o professionali richiesti ai fini della partecipazione alla Consulta.
6. Potranno presentare domanda solo chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età al momento della presentazione della candidatura.
7. Dopo la chiusura della presentazione delle candidature, l'iter di costituzione sarà il seguente:
 - a. in sede di Conferenza dei Capigruppo si provvederà alla selezione dei candidati in base alle competenze richieste per la tipologia di Consulta e per i temi ivi trattati, ciò sulla scorta delle candidature pervenute secondo le modalità ed entro il termine stabilito dall'articolo che precede. Sarà compito della Conferenza dei Capigruppo garantire, tra i criteri di scelta e ove ciò sia possibile, anche il rispetto delle pari opportunità, tenuto in ogni caso conto, in via prioritaria, della tipologia di candidature pervenute nonché dei requisiti richiesti per la carica. In caso di disaccordo in ordine alla scelta dei candidati, la scelta finale spetta al Sindaco.
 - b. In seguito alla scelta operata in Conferenza dei Capigruppo, verranno nominati i componenti della Consulta direttamente dalla Giunta Comunale.
 - c. Le Consulte diverranno operative unicamente a seguito della ratifica delle stesse da parte della Giunta Comunale.

Art. 5 Seduta di insediamento e compiti del Presidente e del Segretario

1. In occasione del primo insediamento della Consulta, i membri eleggeranno tra di loro chi ne sarà il Presidente.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno ed a scrutinio segreto.
3. Possono essere presentate proposte di candidatura o di autocandidatura sulle quali l'Assemblea può far convergere i propri voti.



4. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità sarà eletto il più anziano di età.
5. A seguire, Il Presidente nomina il segretario della Consulta.
6. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno e suggerendone gli indirizzi dell'attività della Consulta.
7. Le funzioni di segretario della Consulta è quella di redigere il verbale di ogni seduta che deve riportare in modo chiaro e sintetico i motivi delle posizioni espresse dai membri. Il verbale deve essere poi approvato nella riunione successiva. Copia dello stesso sarà inviata entro 15 giorni all'Ufficio Affari Generali che provvederà alla trasmissione delle copie al Sindaco, ai Capi Gruppo, all'assessore e/o Consigliere di competenza per delega.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Consulta è presieduta da un sostituto scelto dal Presidente stesso.

Art. 6 Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca l'assemblea in seduta ordinaria o straordinaria.
2. La seduta ordinaria si tiene almeno due volte l'anno per definire la programmazione periodica delle attività della Consulta.
3. La seduta straordinaria si tiene per qualunque altro motivo, su richiesta motivata di almeno due dei suoi componenti. Sedute straordinarie della Consulta possono essere altresì convocate su motivata richiesta del Sindaco o dell'Assessore o Consigliere competente per delega.
4. Le sedute dell'assemblea, sia ordinarie che straordinarie, si tengono con un preavviso di almeno cinque giorni; la convocazione dell'assemblea dovrà essere inviata per conoscenza anche al Sindaco o all'Assessore e/o Consigliere competente per delega.
5. Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono, di norma, pubbliche e sono valide:
 - in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri in carica;
 - in seconda convocazione purché siano presenti almeno un terzo dei membri assegnati.
6. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione: della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori. Possono essere allegati eventuali materiali di documentazione necessari alla discussione.



8. Tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto. Il Sindaco, l'Assessore di competenza ed i consiglieri comunali, nei casi in cui vengono invitati alle sedute, hanno solo diritto di parola e non intervengono in alcun modo nelle fasi della votazione.
9. Nel caso non fossero stati invitati direttamente dalla Consulta, il Sindaco o l'Assessore e/o il Consigliere possono partecipare come uditore, senza diritto di parola.
10. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Si può fare ricorso a sedute non pubbliche e/o a votazioni segrete in ragione della particolarità degli argomenti da trattare e unicamente qualora ciò venga richiesto dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta anteriormente alla apertura della discussione sui punti all'ordine del giorno.

Art. 7 Competenze della Consulta e del Presidente

1. La Consulta delibera su qualsiasi questione venga posta all'ordine del giorno, limitatamente alle tematiche di sua pertinenza. Esamina e approva il programma periodico (almeno semestrale) delle attività e le relazioni a consuntivo.
2. Può designare gli eventuali collaboratori tecnici o affidare incarichi particolari in via autonoma, purché gli stessi non comportino alcun esborso per il Comune, i suoi dipendenti e/o i membri dell'Amministrazione pubblica, in relazione a specifiche iniziative, anche a entità al di fuori del Comune di Olgiate Molgora.
3. Il Presidente della Consulta può, su richiesta scritta e protocollata dal Sindaco o dall'Assessore di competenza o Consigliere, partecipare alle riunioni con i Responsabili Uffici del Comune, e/o con Società esterne e accedere agli atti del Comune.

Art. 8 Compiti e Funzioni

1. La Consulta ha una funzione specificatamente propositiva: propone attività, assi di sviluppo, modalità di raggiungimento di obiettivi che le competono.
2. La Consulta sottopone al Sindaco, Assessore e/o Consigliere competente o anche alla Giunta suggerimenti, proposte, idee, modalità di svolgimento di attività per il raggiungimento di obiettivi che le sono proprie. Compete in ogni caso esclusivamente alla Giunta ratificare le attività o gli obiettivi presentati dalla Consulta.
3. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale possono richiedere alle Consulte, in via preventiva, un parere non vincolante sui temi di propria competenza. Le Consulte riferiscono all'organo richiedente con relazione scritta e motivata.
4. Alla conclusione di ogni processo elaborativo o comunque quando lo si ritenga opportuno, la Consulta trasmette, in forma scritta, le risultanze dei



propri lavori e le proprie proposte al Sindaco o all'Assessore competente, tramite verbale trasmesso digitalmente all'Ufficio Affari generali.

5. Al Sindaco e/o ai singoli membri, per competenza, della Giunta compete in qualsiasi momento la possibilità di interpellare, anche informalmente, il rappresentante della Consulta al fine di avere qualsiasi aggiornamento in ordine ai progetti, lavori ed attività svolte ed in corso di svolgimento da parte della Consulta medesima, anche con riferimento al rispetto degli ambiti operativi riservati alla Consulta.

Art. 9 Durata organi - Ineleggibilità - Sostituzioni

1. I componenti decadono automaticamente dalla nomina alla scadenza del mandato elettivo del Consiglio Comunale.
2. L'assenza ingiustificata per più di tre volte da parte di un membro della Consulta darà origine all'immediata decadenza dall'incarico.
3. Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualunque motivo uno dei componenti (dimissioni, decadenza, revoca, morte, ecc.) il Presidente provvederà alla sua surroga mediante subentro dei candidati primi dei non eletti nelle rispettive elezioni.
4. La cessazione dell'ufficio della Consulta avverrà a seguito di deliberazione della maggioranza assoluta dei partecipanti, oppure a seguito di perdurante inattività della stessa ovvero in caso di mancata convocazione e/o celebrazione consecutiva di almeno due assemblee annuali ordinarie.

Art. 10 Norme di rinvio e abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti regolamenti in materia; è pertanto espressamente abrogato il Titolo II del Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari e delle Consulte approvato nella seduta Consiliare 29 marzo 2019 atto n. 22.
2. Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è rinviato alle norme dello Statuto Comunale, del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia di associazioni.